

Proc. pen. n. 338/2009 R.G. n.r.

TRIBUNALE PENALE DI MATERA

UFFICIO DEL GIP

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

del 17 dicembre 2010, notificata in data 11 aprile 2011

PROCURA DELLA REPUBBLICA - MATERA presso Tribunale	
pervenuto il	
21 APR 2011	
N. _____	Protocollo _____
Il Funzionario _____	

95

In via preliminare si osserva, per evitare equivoci interpretativi in ordine alla ammissibilità del presente atto, che non è precluso al Gip fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409 2° comma c.p.p., così assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla direttiva della legge di delegazione, anche "quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del P.M": in tali testuali termini si pone la ordinanza della Corte Costituzionale dell'11 aprile 1997 (e tanto, aggiunge il Giudice delle Leggi, "in accordo del resto con la facoltà, riconosciuta in via generale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie).

Naturalmente nell'alveo dell'insegnamento della Corte Costituzionale si sono poste, senza contrasti, dottrina e giurisprudenza: in termini, anche e recentemente, Gip Tribunale Matera, opposizione ad archiviazione Lorusso, proc. n. 1925/2010 R.G. GIP, udienza 22 febbraio 2011.

Si sollecita, quindi, l'approfondimento interpretativo delle carte processuali anche alla luce della documentazione che si alliga.

Il compendio motivazionale sul quale poggia la richiesta di archiviazione in relazione al contenuto dell'articolo titolato "Buccico ed il solito vizietto" è del tutto insoddisfacente e, parzialmente omissivo: il riferimento, al proposito, è alla locandina che, enfaticamente, pubblicizzava l'articolo così titolato in grassetto: "Quel vizietto di Buccico".

Già tale locandina, priva di specificazione, è di per sé offensiva e denigratoria per la genericità e per l'uso della parola vizietto, che ha -nel comune linguaggio- una accentuazione negativa.

Quanto alla prima parte della querela, il P.M. (c.d. vicenda fidanzatini di Policoro) sostiene che "le discrasie sui tempi delle due difese" "non possono concretizzare il reato di diffamazione in quanto l'indicazione della genericità del tempo non rileva e può apparire un elemento di valutazione soggettiva: ciò che dura poco per qualcuno può durare tanto per altri".

La erroneità ermeneutica di tale opinamento è macroscopica: l'affermazione usata non lascia luogo a dubbio alcuno: nell'articolo il "subito dopo", è posto prima,

della frase "l'archiviazione del caso per morte accidentale" e quindi determina un collegamento temporale consequenziale, progressivo ed immediato.

96

Tale concetto è ancor più esplicitato nel corpo dell'articolo dalla ulteriore frase: "in un breve lasso di tempo".

E poi vi è l'impropria aggiunta "per il medesimo episodio" con l'inesatto riferimento "all'avv. Izzo, denunciato dalla famiglia Orioli": occorre ribadire, come già esposto in querela, che non si trattava del medesimo episodio, ma di un aspetto della vicenda, relativa alla morte dei due giovani policoresi, che non vedeva contrapposti i coniugi Orioli all'avv. Izzo, tanto che nel processo svoltosi a carico di questi costoro non si costituirono, a differenza di quel che fecero per gli altri coimputati, parte civile: si alliga verbale della udienza del 19.11.1999 innanzi al GIP di Matera.

Eppure il dato gravemente diffamatorio è quello temporale: i coniugi Orioli non vennero più difesi sin dal 1990 (e cioè dall'udienza camerale 20 aprile 1990) e l'avv. Izzo venne difeso nel 1999 a distanza di nove anni! Non c'è valutazione soggettiva che tenga!

Del resto il "tempo" è un elemento considerato nel codice deontologico dell'avvocatura: l'addebito di una presunta violazione deontologica significa per un avvocato subire una pensatissima diffamazione.

Orbene l'art. 51 del Codice Deontologico stabilisce che si possono assumere incarichi professionali nei confronti dell'ex-cliente "trascorso almeno un biennio dalla cessazione del mandato e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza".

Qui sono passati nove anni, l'avv. Buccico non ha agito contro un ex cliente, ha difeso un avvocato per fattispecie ontologicamente diversa ancorchè collocabile nella vicenda: si alligano gli atti in difesa dei coniugi Orioli nei confronti della De Longhi, la sentenza GUP per l'avv. Izzo e l'art. 51 del Codice Deontologico.

Si richiama altresì l'attenzione sulla dichiarazione effettuata a verbale nel corso della ricordata udienza del 19.11.1999.

Le notizie, non controllate e non corrispondenti al vero, non possono che essere definite denigratorie.

Quanto alla seconda parte (vicenda Banca Popolare del Materano) il P.M. sostiene che non si può pretendere che "un articolista, che non sia un operatore giuridico, sappia distinguere la parte civile dalla parte offesa".

Il che non è assolutamente vero perché compito del giornalista, pur nella libertà di informazione e critica, è quello di informare correttamente e naturalmente di

criticare: e nel caso specifico la quotidiana frequentazione di casi giudiziari da parte del De Lubac esige che si conosca la differenza tra parte civile e parte offesa.

pf

E peraltro negli atti consultabili vi è la indicazione chiara della persona "offesa" e non della "parte civile": aver indicato una parte civile inesistente significa evidenziare una posizione conflittuale che non vi è mai stata tra Istituto bancario e dirigenti e dipendenti e così, mettere in piedi l'inesistente doppiogiochismo dell'avv. Buccico.

La differenza non è di poco conto e l'aver attraverso tale dato erroneo costruito una denigratoria ubiquità professionale costituisce dato chiaramente offensivo.

Del tutto, omissiva è la richiesta del P.M. in ordine al terzo episodio (Totalgate) e nei passaggi -per un avvocato straordinariamente offensivi- in cui l'avv. Buccico viene paragonato a "Brachetti" (il Fregoli dei tempi attuali) e in cui, ancora, viene immelmato tra la famiglia dei "gobbon".

Eppure anche con riferimento a tali passaggi era stata proposta formale querela.

Si chiede che venga rigettata la richiesta di archiviazione e che venga formulata imputazione coatta a carico di Piccenna Nicola, De Lubac Filippo e Grilli Rocco Antonio.

Si alligano: 1)-verbale della udienza del 19.11.1999 innanzi al GIP di Matera; 2)-dichiarazione di costituzione di parte civile in difesa dei coniugi Orioli nei confronti della De Longhi; 3)-sentenza Gup Tribunale di Matera del 19.9.1999; 4)-art. 51 del Codice Deontologico.

Matera, 20 aprile 2011.

giudizio favore

(Avv. Michele Scalcione)

E' VERA

Michele Scalcione

Michele Scalcione

